

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRONIO, BARSACCHI e NOCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

Modifica alla legge 25 ottobre 1978, n. 684, recante norme di parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Il vice segretario generale della provincia che consegue, per concorso, la nomina a segretario generale, se viene collocato a riposo prima che siano trascorsi almeno 5 anni dal precedente servizio, perde l'utilizzazione ai fini pensionistici del nuovo trattamento economico conseguito, e ciò ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Non v'è alcun dubbio che il legislatore con tale norma abbia voluto evitare che la ricongiunzione dei servizi, alle dipendenze dell'ente locale per il primo periodo e alle dipendenze dello Stato per il secondo, dia luogo a sperequazioni e favorisca ingiustificati ed inammissibili abusi, perchè di norma la pensione è liquidata in base all'ultima retribuzione percepita.

La suddetta disposizione, senz'altro valida per il fine che si propone, non tiene tuttavia conto di alcune particolari situazioni che possono verificarsi e che danneggiano ingiustamente il funzionario.

Tali situazioni possono così sintetizzarsi:

- a) caso di morte;
- b) caso di impossibilità fisica alla prestazione di servizio attivo;
- c) caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Una modifica al citato disposto è stata inspiegabilmente introdotta limitatamente ai segretari delle Camere di commercio, con legge 25 ottobre 1978, n. 684.

Si ritiene pertanto opportuno estendere pari provvedimento alla categoria dei segretari generali delle province, provenienti dalla carriera dei vice segretari di ruolo degli enti stessi, al fine di eliminare una grave sperequazione nel regime pensionistico.

Il mancato completamento dei 5 anni previsti dalla legge come livello minimo di pensionamento per il conseguimento dei benefici economici ai fini della pensione, nel caso di morte, di impossibilità fisica di completare la carriera, di pensionamento obbligatorio per raggiunti limiti di età, non può, infatti, essere addebitato al funzionario.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo unico della legge 25 ottobre 1978, n. 684, è sostituito dal seguente:

« Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, in caso di morte, di impossibilità fisica, di pensionamento obbligatorio per raggiunti limiti di età, per i segretari generali delle province provenienti dalla carriera dei vice segretari di ruolo degli enti stessi, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».